

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 244

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 21 dicembre 2023

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA TUTELA
DEI DIRITTI DELLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Art. 1
(Finalità)

1. Ai fini di questa legge, si intende per "persona affetta da malattia oncologica" qualsiasi individuo che abbia ricevuto una diagnosi di tumore o sia in fase di trattamento o di remissione di tale malattia.

2. Per "oblio oncologico" si intende l'obiettivo di promuovere una società senza discriminazioni e pregiudizi nei confronti delle persone affette da malattie oncologiche, al fine di garantire loro pari opportunità e il pieno rispetto dei diritti umani.

3. La Regione promuove iniziative per assicurare la conoscenza, da parte dei soggetti interessati del diritto all'oblio oncologico.

Art. 2
(Piani di prevenzione delle discriminazioni e promozione dell'oblio oncologico)

1. La Regione adotta piani di prevenzione delle discriminazioni e promozione dell'oblio oncologico, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, prevenire comportamenti discriminatori e promuovere la piena integrazione delle persone affette da malattia oncologica.

2. I piani di prevenzione delle discriminazioni e promozione dell'oblio oncologico sono realizzati in collaborazione con associazioni, fondazioni, enti pubblici del settore sanitario e sociale.

Art. 3
(Consulta regionale per il diritto all'oblio oncologico)

1. La Giunta regionale istituisce la Consulta regionale per il diritto all'oblio oncologico.

2. La Consulta di seguito denominata "Consulta regionale per il diritto all'oblio oncologico" è composta da medici oncologi, psicologi, assistenti sociali, infermieri e da rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, oltre che da rappresentanti delle Aziende sanitarie territoriali (AST).

3. La partecipazione alla Consulta regionale per il diritto all'oblio oncologico è a titolo gratuito.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di nomina, la composizione e il funzionamento della Consulta.

Art. 4
(Sensibilizzazione ed educazione)

1. La Giunta regionale promuove iniziative di sensibilizzazione sull'oncologia e sui diritti delle

persone affette da malattie oncologiche, al fine di favorire la de-stigmatizzazione e il pieno rispetto dei diritti di queste persone.

2. Il sistema educativo regionale prevede l'inserimento di programmi di educazione alla salute che includono anche informazioni sull'oncologia e sul rispetto dei diritti delle persone affette da malattia oncologica, favorendo la formazione e l'istruzione degli studenti su tali temi.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione sull'attivazione di questa legge, con l'obiettivo di verificare l'efficacia delle misure adottate e apportare eventuali correzioni o miglioramenti.

2. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale, al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

2. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti da questa legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore.